



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SEGRETERIA GENERALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Appello al Consiglio di Stato con istanza di sospensione della società San Marco Srl avente ad oggetto sentenza del Tar Marche n. 106/2021- determinazioni in ordine alla costituzione in giudizio e conferimento incarico per la difesa in giudizio.

PREMESSO che:

- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 31/07/2019-6/08/2019, FEDERFARMA - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, FEDERFARMA Ascoli – Associazione dei Titolari e Proprietari di Farmacia della Provincia di Ascoli Piceno, FARMACIA TAMBURRINI SNC del Dr. Tamburrini Palmiro & C., impugnavano i seguenti atti:

- a. determinazione del Comune n. 704 del 14.03.2019 di aggiudicazione definitiva della cessione della titolarità della farmacia comunale n. 1;
- b. determinazione del Direttore di Area Vasta n. 5 dell'ASUR Marche prot. 400/AV5 del 4.04.2019 di autorizzazione all'apertura della farmacia San Marco Srl;
- c. determinazione dirigenziale n. 2870 del 9.10.2018 recante la indizione dell'asta pubblica e l'approvazione del bando;
- d. determinazione dirigenziale n. 3318 del 19.11.2018 con la quale il Comune di Ascoli Piceno ha approvato il verbale d'asta pubblica redatto dalla Commissione di gara;
- e. determinazione del Comune n. 3596 del 7.12.2018 di aggiudicazione provvisoria della cessione della titolarità della farmacia comunale n. 1;

e chiedevano, altresì, di dichiarare l'inefficacia del contratto per atto Notarile di Cristiana Castallo rep. 17286, racc. n. 8429 del 20.03.201;

- con atto notificato in data 9.09.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, il Comune si opponeva al predetto ricorso straordinario;

- indi, con ricorso notificato al Comune in data 22.10.2019 i ricorrenti si costituivano nel giudizio ex art. 10 DPR n. 1199/1971 per la riassunzione del ricorso straordinario; il ricorso veniva depositato in data 18.10.2019 e iscritto al n. 452/2019 RG;

- Il Comune si costituiva in giudizio con memoria del 14.11.2019, indi depositava memoria difensiva per l'udienza pubblica del 18.3.2020;

- anche la FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI (FOFI) proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impugnando i seguenti atti: determinazione Direttore Area Vasta n. 5 dell'ASUR Marche prot. 400/AV5 del 4.4.2019 di autorizzazione all'apertura di farmacia; determinazione del Comune n. 704 del 14.03.2019 di aggiudicazione definitiva della cessione della titolarità della farmacia

comunale n.1; nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali: la determinazione dirigenziale n. 3318 del 19.11.2018 di approvazione del verbale di asta pubblica, e il bando di asta pubblica per la cessione della titolarità delle farmacie comunali n. ri 1 e 4 del Comune di Ascoli Piceno prot. n. 85225 del 12.10.2018;

- il Comune si opponeva anche al predetto ricorso straordinario con atto notificato in data 9.9.2019;

- con ricorso notificato al Comune in data 14.10.2019 Fofi si costituiva nel giudizio ex art. 10 DPR n. 1199/1971 per la riassunzione del ricorso straordinario; il ricorso veniva depositato in data 15.10.2019 e iscritto al n. 447/2019 RG;

- il Comune si costituiva in giudizio con memoria del 14.11.2019, indi depositava memoria difensiva per l'udienza pubblica del 18.3.2021;

- FEDERFARMA MARCHE, a sua volta, proponeva ricorso al Tar Marche, nonché motivi aggiunti avverso gli atti del procedimento di cessione della titolarità della farmacia comunale n. 1; il ricorso veniva iscritto al n. 251/2019 RG e deciso con sentenza n. 105/2021 che dichiarava l'inammissibilità sia del ricorso che dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione a ricorrere;

- l'Ordine Interprovinciale dei farmacisti della provincia di Ascoli Piceno e Fermo depositava atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio RG n. 447/2029;

- l'Associazione Italiana Ospedalità Privata depositava atto di intervento ad opponendum in entrambi i giudizi n. 447/2019 e 452/2019 RG;

- all'udienza del 7.10.2020 le cause venivano trattenute in decisione;

- da ultimo, il Tar Marche con sentenza n. 106/2021, pubblicata il 9.2.2021, previa riunione dei ricorsi n. 447/2021 RG e n. 452/2021 RG, li accoglieva entrambi, annullando gli atti con essi impugnati, e compensava le spese processuali in ragione della novità e della complessità delle questioni trattate;

- in data 7.5.2021 la società San Marco Srl notificava al Comune, nonché alle altre parti dei giudizi riuniti n. 447/2021 RG e n. 452/2021 RG, atto di Appello con istanza di sospensione, avverso la predetta sentenza del Tar Marche;

- in data 24.5.2021 l'appello veniva iscritto al Consiglio di Stato e distinto con il n. 4831/2021 RG;

CONSIDERATO che appare indispensabile procedere alla costituzione in giudizio in relazione sia, da un lato, alle implicazioni circa la funzionalità del servizio farmaceutico, tra cui la rilevanza per l'utenza cittadina, sia, dall'altro lato, alle possibili conseguenze in termini di pregiudizi patrimoniali derivanti dall'annullamento degli atti impugnati;

CONSIDERATO altresì che, quanto all'indicazione del professionista cui affidare la rappresentanza e difesa in giudizio del civico Ente, sia pure in mandato disgiunto con l'avvocatura interna del Comune, è stata reperita la disponibilità dell'avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, che:

- ha già intrattenuto con l'Ente rapporti di collaborazione;

- possiede, peraltro, requisiti curriculari idonei ed esperienze specifiche maturate in sede giurisdizionale su temi analoghi per ambito disciplinare e oggetto, tenuto conto anche della novità, della complessità e della rilevanza economica della questione oggetto di lite;

- ha comunicato per le vie brevi la propria disponibilità ad accettare l'incarico indicato nel presente atto;

DATO ATTO che, con nota del 8/6/2021, l'Avv. Alessandro Lucchetti si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per un compenso lordo pari ad € 20.310,55,00, oltre IVA e di ogni altro onere fiscale, previdenziale e comunque di qualsivoglia onere di legge a carico di entrambe le parti;

RILEVATO che il compenso stabilito appare congruo in considerazione della particolarità dell'incarico, delle modalità del suo espletamento e tenuto conto dell'esperienza acquisita dall'interessato, risultante dal curriculum professionale;

DATO ATTO che il fine da perseguire è l'affidamento di un incarico per costituirsi nel giudizio n° 4831/2021 RG pendente dinanzi al Consiglio di Stato promosso dalla società San Marco Srl mediante atto di appello con istanza di sospensione avverso la sentenza n. 106 del 9.2.2021 con la quale il Tar Marche, accogliendo i ricorsi riuniti n. 447/2019 RG e n. 452/2019 RG, ha annullato gli atti con gli stessi impugnati relativi al procedimento di cessione della titolarità della farmacia comunale n. 1;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

alla Giunta comunale:

- di costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato promosso dalla società San Marco Srl mediante atto di appello con istanza di sospensione avverso la sentenza n. 106 del 9.2.2021 con la quale il Tar Marche, accogliendo i ricorsi riuniti n. 447/2019 RG e n. 452/2019 RG, ha annullato gli atti con gli stessi impugnati relativi al procedimento di cessione della titolarità della farmacia comunale n. 1;
- di stabilire che il Sindaco rilasci apposita procura speciale all'Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona disgiuntamente all'Avvocatura interna del Comune;
- di incaricare l'Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona di predisporre tutti gli atti necessari per la costituzione e la difesa del civico ente nel giudizio n° 4831/2021 RG pendente dinanzi al Consiglio di Stato promosso dalla società San Marco Srl mediante atto di appello con istanza di sospensione avverso la sentenza n. 106 del 9.2.2021 con la quale il Tar Marche, accogliendo i ricorsi riuniti n. 447/2019 RG e n. 452/2019 RG, ha annullato gli atti con gli stessi impugnati relativi al procedimento di cessione della titolarità della farmacia comunale n. 1.

Il Segretario Generale
(Dr. Vincenzo Pecoraro)